



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modifiche dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il D.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTI** gli articoli 33, sesto comma, e 117 della Costituzione;

**VISTA** la L. 21 dicembre 1999, n. 508, recante *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;

**VISTO** il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante *“Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;

**VISTO** l’art. 15, comma 1, del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, *“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”* che sostituisce il decreto ministeriale dell’8 febbraio 2013 n. 45, recante il *“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”*, ai sensi del quale *“Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999”*;

**VISTO** il D.M. 21 febbraio 2024, n. 470, recante *“Decreto di definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”*;

**VISTO** in particolare l’articolo 8, comma 3, del D.M. 470/2024, ai sensi del quale *“L’importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro”*;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del citato Regolamento (UE) n. 241/2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

**VISTA** la revisione del PNRR approvata dalla Commissione Europea in data 24 novembre 2023, attraverso l’adozione della proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio COM (2023) 765 final 2023/0442 (NLE);

**VISTA** la Decisione del Consiglio UE che modifica la Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia dell’8 dicembre 2023 (ST 16051/2023);

**VISTO** il D.M. 2 marzo 2023, n. 117, che decreta l’attribuzione, per l’anno 2023/2024, a valere sul PNRR, Missione 4 “*Istruzione e ricerca*”, Componente 2 “*Dalla Ricerca all’Impresa*” - Investimento 3.3 “*Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese*”, incluse le economie resesi disponibili a valere sulle dotazioni finanziarie di cui all’art. 3, comma 2, del D. M. n. 352 del 9 aprile 2022, di n. 13.292 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi accreditati ex D.M. 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e ex D.M. 226/2021 XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023, e da accreditare ex D.M. 226/2021 XXXIX ciclo – Anno Accademico 2023/2024;

**VISTO** in particolare l’art. 3, comma 6, del citato D.M. 117/2023, ai sensi del quale l’Amministrazione si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione di cui all’art. 3, comma 2, del detto decreto, nonché risultanti dall’applicazione del vincolo di cui all’art. 3, comma 5, del summenzionato decreto, al finanziamento di ulteriori interventi relativi all’Investimento 3.3 “*Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ric. da parte delle imprese*”, anche ai fini dell’assegnazione di risorse alle Istituzioni AFAM per i dottorati istituiti ai sensi dell’art. 15 del d. m. 226/2021 ove consentita dai tempi di adozione del Decreto ministeriale ivi previsto;

**VISTO** l’art. 9 del citato D.M. 117/2023 recante “*Durata e termini di realizzazione del dottorato*”, e in particolare il comma 2;

**VISTO** il D.M. 2 marzo 2023, n. 118, che decreta l’attribuzione, per l’anno 2023/2024, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 1 “*Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università*” - Investimento 3.4 “*Didattica e competenze universitarie avanzate*” e Investimento 4.1 “*Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale*”, incluse le economie resesi disponibili a valere sulle dotazioni finanziarie di cui all’art. 3, comma 2 e all’art. 3, comma 3 del D. M. n. 351 del 9 aprile 2022, di 5.478 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

accreditati ex D.M. 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e ex D.M. 226/2021 XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023, e da accreditare ex D.M. 226/2021 XXXIX ciclo – Anno Accademico 2023/2024 in programmi dedicati e declinati come segue:

- a. 410 borse per dottorati in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali;
- b. 2.539 borse per dottorati di ricerca PNRR;
- c. 2.140 borse per dottorati per la Pubblica Amministrazione;
- d. 389 borse per dottorati per il patrimonio culturale;

**VISTO** in particolare l'art. 3, comma 5, del citato D.M. 118/2023, ai sensi del quale l'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie rese disponibili a valere sulla dotazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, nonché risultanti dall'applicazione del vincolo di cui al comma 4 dello stesso articolo, al finanziamento di ulteriori interventi relativi ai rispettivi Investimenti 3.4 *“Didattica e competenze universitarie avanzate”* e 4.1 *“Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”*, anche ai fini dell'assegnazione di risorse alle Istituzioni AFAM per i dottorati istituiti ai sensi dell'art. 15 del D. M. 226/2021 ove consentita dai tempi di adozione del Decreto ministeriale ivi previsto;

**VISTO** l'art. 13 del predetto D. M. 118/2023, recante *“Durata e termini di realizzazione del dottorato”*, e in particolare il comma 2;

**CONSIDERATO** che occorre determinare l'importo annuo della borsa dei dottorati di ricerca delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. A decorrere dall'anno accademico 2024-25 l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica è fissato in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.
2. I fondi per l'erogazione delle borse di cui al comma 1 sono indicati nell'art. 12 del D. M. 21 febbraio 2024, n. 470.
3. Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, le relative borse di studio potranno gravare sui fondi previsti dal PNRR, Missione 4, Componente 1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università”* – Investimento 3.4 *“Didattica e competenze universitarie avanzate”* – Investimento 4.1 *“Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”*, e Missione 4, Componente 2 *“Dalla ricerca all'impresa”* – Investimento 3.3. *“Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese”*, residui all'esito delle procedure di assegnazione delle risorse per l'anno accademico 2023-24.



# *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

## **Art. 2**

1. Ai fini del presente decreto, trova applicazione la disposizione dettata dall'art. 8, comma 3, del D. M. 21 febbraio 2024, n. 470, ai sensi della quale l'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti del dottorato, e che detto periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del predetto decreto.

## **Art. 3**

1. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua registrazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
Sen. Anna Maria Bernini



Firmato digitalmente da  
BERNINI ANNAMARIA  
C=IT  
O=MINISTERO  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA